

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

[Condividi](#)



È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla [bozza di circolare](#) sulla *“Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”*. **Fino a lunedì 14 settembre** gli operatori potranno visionare la [bozza](#) e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

I punti della circolare

Viene chiarito che per *“mercato regolamentato estero”* si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell'elenco dell'ESMA – Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi.

In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi | 1

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

anche ogni *“altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”*, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30.

Per quanto riguarda i *“sistemi multilaterali di negoziazione”*, viene evidenziato che c'è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un *“regolamento”*, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un'Autorità pubblica. **Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l'esistenza di regole di formazione dei prezzi.**

L'esistenza, quindi, di *“prezzi ufficiali”* è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di *“valori oggettivamente rilevabili”*. In ciò la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 luglio 2020)*

Nella bozza di circolare l'Agenzia delle entrate evidenzia che in diverse disposizioni in materia di imposte sui redditi è presente il riferimento ai *«mercati regolamentati»*, sia nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sia in diverse disposizioni speciali è contenuto il riferimento ai *“mercati regolamentati”*.

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi.

In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

La **nozione di mercato regolamentato** rileva ai fini dell'**articolo 9** (valore normale), dell'**articolo 23** (redditi prodotti nel territorio dello Stato), dell'**articolo 51** (*stock option*), dell'**articolo 67** (redditi diversi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni), dell'**articolo 87, comma 4** (PEX), dell'**articolo 94** (valutazione dei titoli), dell'**articolo 101** (deducibilità delle minusvalenze), dell'**articolo 112** (strumenti finanziari derivati), dell'**articolo 130** (esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale), dell'**articolo 152** (reddito della stabile organizzazione) del TUIR.

La nozione di mercato regolamentato rileva anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari su interessi da titolo obbligazionario (**articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239**) o della ritenuta sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione (**articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**); ai fini dell'applicazione dell'**articolo 26-quater, comma 8-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973** che ha introdotto una speciale ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a società *conduit* che collochino prestiti obbligazionari sui mercati internazionali garantiti da società del gruppo; della disciplina dei redditi di capitale dei redditi diversi di cui al **decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461**; ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società di comodo di cui all'**articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724**, l'articolo 1 comma 1, secondo periodo, stabilisce che le soglie per configurare la società come non operativa non si applicano, tra l'altro, *«alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»*; ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all'**articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge n. 296 del 2006**; ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'**articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**.

[Link al testo della Bozza circolare con oggetto: «Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi»](#)

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi.

In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile

inviare contributi | 3